

DISEGNO DI LEGGE (ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE LIGURIA PER GLI ANNI FINANZIARI 2021-2023)

Art. 1

(Residui attivi e passivi)

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio 2021, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2020. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2021 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2021 sono evidenziate nell'apposito allegato alla presente legge. L'importo dei residui attivi e passivi iniziali al 1° gennaio 2021 è il seguente:

Residui attivi: euro 1.744.798.482,35

Residui passivi: euro 1.550.479.165,39.

Art. 2

(Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2021)

1. Il fondo di cassa al 1° gennaio 2021 è rideterminato in euro 294.660.223,77.

Art. 3

(Stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni:

anno finanziario 2021

aumento per euro 347.941.981,91 in termini di competenza e diminuzione per euro 1.238.085.228,60 in termini di cassa;

anno finanziario 2022

aumento per euro 17.712.568,93 in termini di competenza;

anno finanziario 2023

aumento per euro 12.055.383,57 in termini di competenza.

Art. 4

(Stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni:

anno finanziario 2021

aumento per euro 347.941.981,91 in termini di competenza e diminuzione per euro 1.238.085.228,60 in termini di cassa;

anno finanziario 2022

aumento per euro 17.712.568,93 in termini di competenza;

anno finanziario 2023

aumento per euro 12.055.383,57 in termini di competenza.

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 34 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2021-2023))

1. L'articolo 3 della l.r. 34/2020 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 3

(Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura degli investimenti per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 e del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento 2020 e 2016)

1. Ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni e nel rispetto dell'articolo 3, commi 16 e 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)), la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all'indebitamento a copertura:

a. degli investimenti dell'esercizio 2021 nell'importo di euro 115.671.762,37 per le finalità indicate nell'apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte I;

b. degli investimenti dell'esercizio 2022 nell'importo di euro 51.008.498,94 per le finalità indicate nell'apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte I;

c. degli investimenti dell'esercizio 2023 nell'importo di euro 25.210.779,22 per le finalità indicate nell'apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte I;

d. del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2020 di cui all'articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni e all'articolo 1, comma 688 bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), nell'importo di euro 5.000.011,51 per le finalità indicate nell'apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte II;

e. del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2016 di cui all'articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni e all'articolo 1, comma 688 bis, della l. 208/2015, nell'importo di euro 24.860.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” - parte II;

2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:

a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 3 per cento annuo;

b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti.

3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

4. Le rate di ammortamento per gli anni 2021, 2022 e 2023 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti negli esercizi 2021-2023, in corrispondenza della Missione 50, Programma 001 per le quote interessi e della Missione 50, Programma 002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2023 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi. “.

Art. 6

(Quote accantonate e vincolate del saldo finanziario e debito autorizzato e non contratto alla chiusura dell'esercizio 2020)

1. Le quote accantonate e vincolate del saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2020, come risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2020, ammontano rispettivamente ad euro 317.672.129,64 ed euro 139.925.738,67.

2. L'ammontare del debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento al 31 dicembre 2020 è pari a euro 29.860.011,51.

Art. 7

(Utilizzo della quota del saldo finanziario vincolato e accantonato alla chiusura dell'esercizio 2020)

1. La quota del saldo finanziario vincolato e accantonato alla chiusura dell'esercizio 2020 applicato con la presente legge risulta pari a euro 16.660.218,48 ed è utilizzata per la copertura di stanziamenti di spesa iscritti alle seguenti Missioni/Programmi:

MISSIONE	PROGRAMMA	IMPORTO – esercizio 2021
1	1	78.244,28
1	2	13.801,43
1	3	64.357,23
1	7	12.414,81
1	8	322.350,83
1	10	252.646,96
1	11	41.453,29
4	2	1.663.509,51
5	1	13.804,11
6	2	-182,23
7	1	13.871,45
7	2	27.517,78
8	1	37.967,46
8	2	2.131.158,14
8	3	10.339,09
9	1	482.489,60
9	2	206.417,76
9	5	14.113,30
9	9	27.009,84
10	1	2.428.530,47
10	2	1.232.000,00
10	6	27.266,51
11	2	19.479,22
12	2	128.048,63
13	1	1.996.691,98
13	7	26.573,86
14	2	75.419,00
14	5	35.365,96
15	1	3.358.215,48
15	2	13.743,35
15	3	17.748,39
15	4	1.415.508,16
16	1	27.641,19
16	2	31.611,14
16	3	21.088,99
17	1	196.331,22
17	2	12.250,94
18	1	3.256,79
18	2	141.617,24
19	2	38.545,32

Art. 8

(Variazioni agli allegati al bilancio di previsione 2021 - 2023)

1. Gli schemi di bilancio e i relativi allegati di cui all'articolo 11 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, sono modificati secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa con la presente legge.

Art. 9

(Modifica all'allegato 1 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 33 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2021))

1. L'allegato 1 (Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (All. n. 4/1 d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni)) della l.r. 33/2020 e successive modificazioni e integrazioni, è da intendersi modificato ai sensi della presente legge come da apposito allegato.

Art. 10

(Ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta regionale in via di urgenza)

1. Ai sensi dell'articolo 109, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, sono ratificate le variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 disposte dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 372 del 30 aprile 2021 – “Variazioni al bilancio di previsione per gli anni finanziari 2021-2023 ai sensi dell'art. 51 del d. lgs. n. 118/2011 per euro 8.604.597,11 – “Compensazione minori ricavi tariffari e finanziamento servizi aggiuntivi per il Trasporto pubblico locale – Saldo 2020” – d.l. n. 34/2020 e d.l. n. 104/2020 – COVID-19” allegata alla presente legge.

Art. 11

(Risorse da destinare ad interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di reperire le risorse da destinare ad interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti di tale situazione, la Giunta regionale è autorizzata con proprio atto:

a) a dare attuazione all'articolo 109, comma 1-ter del d.l. 18/2020, convertito dalla l. 27/2020, mediante lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione al 31 dicembre 2020 di cui all'Allegato a/2 “Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione” del prospetto del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 approvato con la legge regionale “Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio 2020”, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse così svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme, da allocarsi, mediante variazione disposta con atto amministrativo alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, in apposito fondo del bilancio per l'esercizio 2021 denominato “Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del COVID-19”, vengono destinate agli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19 mediante variazione disposta con atto amministrativo della Giunta regionale;

b) a procedere allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione al 31 dicembre 2020 di cui all'Allegato a/2 “Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione” del prospetto del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 approvato con la legge regionale “Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio 2020”, il cui vincolo è stato posto con legge regionale. Tali somme, limitatamente all'esercizio 2021, possono essere svincolate se riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con

esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse così svincolate, da allocarsi, mediante variazione disposta con atto amministrativo alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, in apposito fondo del bilancio per l’esercizio 2021 denominato “Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del COVID-19” , vengono destinate agli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19 mediante variazione disposta con atto amministrativo della Giunta regionale.

Art. 12
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DDL ASSESTAMENTO 2021-2023

Con il presente disegno di legge si adempie agli obblighi di legge previsti dall'art.50 del D.Lgs. 118/2011 secondo il quale la regione, entro il 31 luglio, approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertati in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.

L'articolo 1 evidenzia l'adeguamento dei residui attivi e passivi alle effettive risultanze contabili del rendiconto 2020.

L'articolo 2 evidenzia l'adeguamento della giacenza di cassa alle effettive risultanze contabili del rendiconto 2020.

Gli articoli 3 e 4 riportano variazioni nella competenza e nella cassa per gli esercizi 2021-2023.

L'articolo 5 riporta l'autorizzazione alla contrazione di mutui non contratti per gli esercizi 2016-2020, aggiornata alle effettive risultanze contabili del rendiconto 2020, nonché l'autorizzazione del mutuo per investimenti degli esercizi 2021-2022-2023.

L'articolo 6 espone l'ammontare delle quote accantonate e vincolate del saldo finanziario e del debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento alla chiusura dell'esercizio 2020.

L'articolo 7 espone la variazione della quota di avanzo di amministrazione accantonato e vincolato applicata con il presente provvedimento.

L'articolo 8 approva le conseguenti variazioni agli allegati al bilancio 2021-2023.

L'articolo 9 approva le conseguenti variazioni all'Allegato 1 (Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (All. n. 4/1 d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni)) della l.r. 33/2020.

L'articolo 10 riguarda la ratifica della Deliberazione della Giunta Regionale assunta in via d'urgenza ai sensi dell'art.109, comma 2-bis, lett.a) del d.l. 17 marzo 2020, n.18 e successive modifiche e integrazioni.

L'articolo 11, in considerazione del perdurare della situazione di emergenza COVID-19, al fine di reperire le risorse da destinare ad interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti di tale situazione, autorizza la Giunta regionale, in analogia a quanto previsto dall'art.12 della legge regionale n. 25/2020, anche per l'esercizio 2021, a procedere allo svincolo delle Economie vincolate di cui all'Allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" del prospetto del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 approvato con la legge regionale "Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio 2020", aventi i requisiti normativi previsti dall'art.109, comma 1 ter del d.l. n.18/2020, che autorizza lo svincolo per finalità COVID-19 di somme statali vincolate già incassate dagli Enti territoriali.

L'articolo 12 è relativo alla dichiarazione d'urgenza.

La variazione nella competenza all'esercizio 2021, pari a 347,9 milioni di euro, si rende necessaria al fine di adeguare le previsioni di entrata e di spesa di competenza del bilancio 2021-2023 alle ulteriori assegnazioni di fondi vincolati (368,7 milioni di euro), all'iscrizione di somme discrezionali (1,3 milioni di euro), all'iscrizione di una quota di avanzo di amministrazione accantonato e vincolato (16,7 milioni di euro), all'autorizzazione di mutuo per nuovi investimenti (46 milioni di euro) nonché alla riduzione complessiva del debito autorizzato per la copertura di investimenti pregressi (-84,8 milioni di euro).

Si è reso altresì necessario procedere ad adeguamenti di programmi di spesa mediante variazioni compensative sugli esercizi 2021-2023.

Si è infine provveduto all'adeguamento dei residui attivi e passivi presunti, iscritti con il bilancio di previsione 2021-2023, alle effettive risultanze contabili al 31/12/2020, con le conseguenti variazioni negli stanziamenti di cassa.

Il presente disegno di legge è corredato degli allegati obbligatori previsti dalla normativa regionale e degli altri documenti previsti dalla legislazione statale.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Liguria per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 5, comma 3, lett. a) della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento della normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili) con riserva di recepire le eventuali prescrizioni del Collegio in ordine al medesimo.